

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4052

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BISCARDI, PAGANO, MONTICONE,  
ASCIUTTI, BEVILACQUA, MANIERI, NAVA, CORTIANA,  
BRIGNONE, RONCONI, MARRI, DONISE, RESCAGLIO e  
BERGONZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999

---

Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di  
integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si iscrive nel quadro normativo che, a partire dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha definito l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

### 1. *Quadro normativo*

In questo ambito, si è già avuta l'entrata in vigore del regolamento sul cosiddetto «dimensionamento» delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233) e della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), nonché l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa e sul trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche, attualmente in fase di registrazione.

Tale quadro normativo ha peraltro già registrato momenti di significativa implementazione con un progetto nazionale di sperimentazione dell'autonomia, adottato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di sperimentazione degli ordinamenti didattici (articoli 276 e seguenti del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), con la direttiva n. 251 del 1998, che la recente legge sull'elevazione dell'obbligo scolastico (legge 20 gennaio 1999, n. 9) ha assunto come base per una ulteriore e più diffusa sperimentazione. Tale progetto è stato ritenuto prioritario dalla direttiva n. 252 del 1998, che ha indicato, a norma dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997, i criteri generali per la ripartizione del Fondo da essa istituito.

### 2. *Significato e impatto sociale*

Da tutta la ricordata attività normativa e amministrativa si è sviluppata, in tutto il Paese, una grande quantità di iniziative, tese a precostituire l'*humus* culturale, didattico o organizzativo sul quale, a decorrere dal 1° settembre 2000, si innesterà la piena attuazione del regime dell'autonomia. In tal modo si prepara il passaggio graduale al nuovo sistema.

L'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 prevede, tra gli altri interventi, il riordino degli istituti atipici di cui alla parte I, titolo II, capo III, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. Il relativo regolamento, già predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, potrà peraltro iniziare il suo *iter* ufficiale solo quando il regolamento fondamentale, quello sull'autonomia didattica e organizzativa, sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Uno dei compiti fondamentali dei predetti istituti, una volta riformati, sarà quello di fornire alle scuole i supporti professionali, didattici, tecnologici e metodologici adatti ad affrontare gli specifici problemi connessi ai *deficit* sensoriali in modo da garantire il successo formativo degli alunni che ne sono affetti. L'esperienza di oltre due decenni di integrazione ha infatti dimostrato che col dovuto supporto scientifico, tecnologico ed operativo i *deficit* sensoriali non impediscono l'apprendimento; in molti casi, si sviluppano capacità alternative e compensative che rendono possibile il normale svolgersi sia della vita affettiva e di relazione sia della vita lavorativa.

La stessa esperienza ha però dimostrato che la distribuzione degli alunni con *handicap* sensoriali in tutte le scuole ordinarie non facilita la realizzazione di interventi

mirati, rispondenti ai bisogni specifici del singolo ragazzo. Può succedere che la scuola non abbia i supporti didattici specifici; o che l'insegnante specializzato per il sostegno non abbia la preparazione e l'esperienza necessarie a sostenere l'integrazione di un allievo con un *deficit* sensoriale. Si faccia, per esempio, il caso dell'insegnamento ai ragazzi non vedenti del greco, che richiede da parte dell'insegnante disciplinare nozioni non solo del linguaggio *braille*, ma delle particolari applicazioni che esso ha per la specifica materia, o anche il caso del ragazzo sordo che abbia bisogno di un apposito «mediatore» della comunicazione.

In verità, sia per l'uno che per l'altro caso, la casualità dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno, che avviene secondo le graduatorie vigenti, non assicura l'intervento del personale in possesso delle specifiche competenze necessarie.

Tutto ciò diventa ancor più grave nel caso di allievi con *deficit* multipli, per i quali è necessario personale in possesso di specifiche competenze professionali, da affiancare ai colleghi curricolari, integrandone le attività.

È evidente che non è possibile dotare tutte le scuole delle competenze e dei sussidi didattici e tecnologici adeguati a qualsiasi tipologia di *handicap*, ma occorre impiegare le competenze corrispondenti ai bisogni caso per caso. Solo in questo modo si può favorire una vera integrazione scolastica.

Il quadro delineato dal regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa, all'interno del quale le scuole potranno tra l'altro progettare e realizzare interventi personalizzati, collegarsi in rete per la soluzione di specifici problemi, reclutare a termine personale per specifici progetti, concludere accordi e convenzioni con altri istituti e realtà sociali, offre sufficiente flessibilità per pensare alla realizzazione di un servi-

zio, offerto all'intero territorio nazionale, per fare fronte al problema dell'interrogazione dei ragazzi con *handicap* sensoriali. Ciò consentirà ai docenti di disporre di materiali e strumenti adeguati, di centri di formazione e scientifici tali da poter affrontare anche i problemi più difficili e all'amministrazione scolastica di non disperdere in mille rivoli le necessarie risorse.

### 3. *Finanziamento e disponibilità di risorse*

Il disegno di legge ha lo scopo di finanziare tale operazione avvalendosi dell'esperienza degli istituti che nel nostro Paese si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con *deficit* sensoriale e che hanno accumulato esperienze e conoscenze che sarebbe grave disperdere. Il riordino che sarà al più presto realizzato con l'apposito regolamento di attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, in assenza di adeguate risorse economiche sarebbe infatti sicuramente insufficiente a realizzare gli obiettivi sopra illustrati.

Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sembra essere lo strumento ideale per individuare le priorità e destinare le risorse disponibili, sulla base di direttive del Ministro, volte a realizzare interventi flessibili e mirati nel quadro dell'autonomia e finalizzati all'integrazione.

Le risorse che il disegno di legge destina agli interventi - considerato che il numero di non vedenti, ipovedenti e sordi frequentanti le scuole statali nell'anno scolastico 1997-98 assomma a complessive 8.138 unità - sono pienamente adeguate agli obiettivi che esso si prefigge anche perchè non sono sostitutive, ma aggiuntive agli altri interventi che lo Stato e gli enti locali già sostengono per l'integrazione. Il finanziamento sarà comunque contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 1.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di potenziare e qualificare l'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali, il fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire 13.741 milioni per il 1999, lire 11.869 milioni per il 2000, lire 13.773 milioni a decorrere dal 2001.

2. Gli incrementi del fondo di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati. Eventuali risorse residue non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.

3. In attesa dell'entrata in vigore della riforma di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare le disponibilità di cui al comma 1 per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali e di formazione del personale docente, anche nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, realizzati dalle istituzioni scolastiche in collegamento con le scuole e gli istituti di cui al comma 2, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi.

4. Le risorse di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante utilizzo dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.





